

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Premesso che il Consiglio di Istituto trova la sua definizione e svolge le funzioni assegnatagli dalla normativa vigente (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con il Decreto Legislativo 297/94; Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 129/2018; nell'Ordinanza Ministeriale n. 215/91 in materia di "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto" e in tutte le altre norme che ne disciplinano il funzionamento), al fine di regolamentare i processi messi in atto per lo svolgimento delle proprie funzioni, si stabilisce quanto di seguito espresso, con la possibilità di integrare/modificare i diversi punti, qualora il Consiglio stesso ne ravvisasse la necessità e sulla base di specifiche deliberazioni in proposito.

- A) Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.
- B) Il Consiglio di Istituto è convocato in prima istanza dal Presidente con lettera scritta tramite e-mail a tutti i componenti, contenente l'Ordine del giorno, con preavviso di almeno 7 giorni; entro due giorni dall'invio della e-mail, i membri del Consiglio possono richiedere l'integrazione di eventuali punti di discussione. Passati i 2 giorni, i punti all'o.d.g. proposti dal Presidente diventano definitivi e il Presidente può inviare, se necessaria, la documentazione utile alle delibere e l'o.d.g. definitivo;
- C) Il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva e concordando con esso le date, con preavviso di: almeno 5 giorni per le sedute ordinarie;– almeno 3 giorni per le sedute urgenti e straordinarie; il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritenga necessario in base ai compiti e ai doveri attribuiti dalla normativa al Consiglio stesso. La convocazione straordinaria ed urgente può essere richiesta solo dal Presidente della Giunta Esecutiva.
- D) Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno riportate in sintesi le discussioni e le decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso. È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, proposte e/o osservazioni. Detto verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario e steso su apposito registro a pagine numerate. All'inizio della seduta successiva il segretario dà lettura del verbale che deve essere approvato.
- E) La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante trascrizione, in apposito albo istituzionale sul sito della Scuola, delle sole delibere. Le delibere saranno disponibili sul sito solo a seguito dell'approvazione del verbale stesso. Su richiesta scritta, ai componenti del Consiglio può essere consegnata copia del verbale.
- F) Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte, senza diritto di intervento, agli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto (uditori), salvo i casi in cui siano in discussione argomenti concernenti persone. In caso di necessità per il mantenimento dell'ordine pubblico il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica (art. 4 legge 11.10.77 n. 748).
- G) Nel caso in cui, per acquisire dettagli in merito a determinate questioni si ritenesse utile invitare persone esterne al Consiglio stesso, il Presidente dovrà convenire in merito con il Presidente della Giunta Esecutiva e, in caso di consenso, informare tutti i membri prima della convocazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto può a maggioranza relativa dei componenti permettere la

partecipazione della persona esterna alle proprie riunioni, a titolo consultivo, e, comunque, prima che si avvii il confronto tra i consiglieri.

- H) Il Consiglio può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare.
- I) La discussione deve seguire l'Ordine del giorno. Il Consiglio con votazione a maggioranza, ha facoltà di modificare l'ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun argomento può essere trattato nelle sedute se non è scritto nell'Ordine del giorno. Solo nel caso in cui i membri presenti siano d'accordo all'unanimità possono essere introdotti punti non previsti nell'Ordine del giorno.
- J) Tutti i membri del Consiglio d'Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'o.d.g.. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al regolamento. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un consigliere. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art 37 297/94 comma 3). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv04647).
- K) Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. I Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si considerano decaduti.
- L) I Consiglieri, in qualità di rappresentanti di tutte le componenti d'Istituto (genitori, docenti ed ATA) possono informare gli elettori di quanto discusso nelle riunioni del Consiglio e su quanto deliberato, astenendosi dalla diffusione del giudizio personale su interventi emessi da altri consiglieri con opinione contraria, nel rispetto della pluralità delle idee e delle posizioni. Va posta attenzione anche in merito alla diffusione di notizie inerenti terze persone, in ottemperanza al diritto della privacy di ogni individuo; è consentito pertanto l'uso dei mezzi elettronici esclusivamente per informare i propri elettori sulle delibere assunte dal Consiglio stesso.

Approvato con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 17.12.2018